

ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA

STATUTO



Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio nazionale con funzioni di assemblea il 14 aprile 2015 in Roma e successivamente con DM 0013113 del 1/7/15 a firma M. Martina

INDICE

norme generali	2
<i>Art. 1 - Generalità</i>	2
<i>Art. 2 - Oggetto dell'Associazione</i>	2
<i>Art. 3 - Attività</i>	2
<i>Art. 4 - Soggetti ammessi</i>	3
<i>Art. 5 - Organizzazione interna</i>	3
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE	4
<i>Art. 6 - Organi nazionali</i>	4
<i>Art. 7 - Assemblea nazionale</i>	4
<i>Art. 8 - Consiglio nazionale</i>	5
<i>Art. 9 - Presidente</i>	6
<i>Art. 10 - Giunta esecutiva nazionale</i>	6
<i>Art. 11 - Durata delle cariche sociali</i>	7
<i>Art. 12 - Volontarietà delle cariche sociali</i>	7
<i>Art. 14 - Collegio dei Probiviri</i>	8
<i>Art. 16 - Periodico d'informazione</i>	9
ORGANIZZAZIONE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME	9
<i>Art. 17 - Sezioni</i>	9
<i>Art. 19 - Assemblea regionale</i>	9
<i>Art. 20 - Funzioni dell'assemblea regionale</i>	10
<i>Art. 21 - Il consiglio regionale</i>	10
<i>Art. 22 - Il segretario regionale</i>	12
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE	12
<i>Art. 23 - Sezioni provinciali</i>	12
GRUPPI DI INTERESSE E SETTORI ECOLOGICI VIGILANZA VENATORIA/AMBIENTALE	13
<i>Art. 24</i>	13
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE	13
<i>Art. 25 - Patrimonio</i>	13
<i>Art. 26 - Entrate</i>	14
<i>Art. 27 - Regolamento del personale</i>	14
<i>Art. 28 - Norme transitorie</i>	14
<i>Art. 29 - Norma finale</i>	14





NORME GENERALI

Art. 1 - Generalità

1. L'Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) è, per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978 registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 1979 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 63 del 5 marzo 1979 e legge 157/1992, associazione senza scopo di lucro ed associazione venatoria nazionale riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche agricole e forestali.
2. L'Ente Produttori Selvaggina ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Oggetto dell'Associazione

L'Ente Produttori Selvaggina, associazione venatoria nazionale riconosciuta agli effetti dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, si propone di diffondere il concetto di caccia sostenibile, riconoscendo il valore primario ed indiscusso della gestione faunistico venatoria, nonché la tutela, la rappresentanza e l'assistenza tecnico giuridica a favore delle aziende venatorie, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle riserve di caccia in senso lato, delle aziende agri turistico venatorie, degli allevatori e produttori di selvaggina anche allo stato naturale, ed in genere degli altri istituti venatori aventi carattere privatistico, previsti dalle norme vigenti oltre che di tutti quelli che condividono le finalità dell'Ente.

Art. 3 - Attività

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 2, l'Ente Produttori Selvaggina esplica le seguenti attività:
 - a) promuove il pieno raggiungimento dei limiti territoriali previsti dall'art. 10 comma 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, per gli istituti faunistici privati, nonché ogni iniziativa idonea a ripristinare il diritto soppresso dal T.U. 1016 del 5/6/39 e successivamente dalle leggi italiane vigenti, adeguando la futura normativa al regime Comunitario onde evitare l'attuale penalizzazione del mondo agricolo italiano;
 - b) contribuisce ad una valida ricerca tecnico-scientifica di wildlife management;
 - c) favorisce ogni utile iniziativa per il conseguimento della reintroduzione della fauna selvatica, assiste gli associati e li rappresenta nell'ambito dei propri fini istituzionali, promuovendo anche accordi e contratti riguardanti gli stessi;
 - d) rappresenta gli associati presso le organizzazioni sindacali di categoria, procedendo anche alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e fornendo l'assistenza per il settore assicurativo, previdenziale e sociale;
 - e) provvede alla raccolta e pubblicazione di dati, notizie ed elementi interessanti l'attività degli associati;



- f) esercita tutte le altre funzioni che siano demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità;
- g) si occupa della formazione e dell'aggiornamento degli associati
- h) l'Ente provvede, inoltre, quale associazione venatoria riconosciuta, ad assolvere a tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, ss.mm.ii.

Art. 4 - Soggetti ammessi

1. Possono far parte dell'Ente:
 - a) i concessionari delle aziende faunistico venatorie (AFV), delle aziende agriturismo venatorie (AATV), e riserve private di caccia o loro delegati;
 - b) i concessionari dei centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale, nonché gli allevatori e produttori di selvaggina anche allo stato naturale, i gestori di zone addestramento cani, gli organismi a base associativa che conducono aree faunistiche a gestione sociale della caccia, o loro delegati;
 - c) coloro che si occupano di studi, ricerche e sperimentazione sulla selvaggina ed in genere tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Ente medesimo anche attraverso tessera assicurativa.
2. La domanda di ammissione deve essere diretta al consiglio regionale di competenza che decide sulla medesima. Qualora essa fosse respinta, il richiedente può fare ricorso al consiglio nazionale, che decide in maniera definitiva. Nella domanda, i richiedenti devono impegnarsi a rispettare quanto stabilito nel presente statuto e nel regolamento interno. Gli associati sono tenuti a corrispondere il contributo fissato nei modi stabiliti dagli organi competenti. La qualità di associato è mantenuta fino alle eventuali dimissioni scritte e con data certa. Esse hanno effetto per l'anno successivo a quello della loro presentazione.
3. In caso di gravi motivi, gli associati possono essere espulsi, previa adozione di apposita delibera adottata dal consiglio regionale o Nazionale. Avverso la delibera di espulsione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nazionale, che decide in maniera inappellabile.
4. Gli associati decadono dall'appartenenza all'EPS se non rinnovano l'adesione versando entro il termine del 31/12 di ogni anno il corrispettivo fissato dall'EPS regionale per le aziende e dall'EPS nazionale per le tessere assicurative.
5. La funzione di presidente e vicepresidente nazionale o regionale nonché di delegato al consiglio nazionale è incompatibile con incarichi elettivi presso altra associazione di categoria.

Art. 5 - Organizzazione interna

L'organizzazione dell'Ente Produttori Selvaggina è articolata a livello nazionale, regionale e provinciale.



ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 6 - Organi nazionali

Tutte le cariche (Nazionali, Regionali e Provinciali) non possono essere rinnovate per più di due mandati.

Sono organi sociali nazionali dell'Ente:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il presidente;
- d) la giunta esecutiva;
- e) il collegio dei probiviri;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale dei rappresentanti regionali e delle province autonome assolve, primariamente, la funzione dell'elezione delle cariche sociali dell'associazione. L'assemblea nazionale, per l'elezione delle cariche sociali, è composta dai presidenti delle sezioni regionali e delle province autonome e/o loro delegati, in regola alla data del 15/05 e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, in quanto antecedente, con il pagamento delle quote associative dei propri associati dell'anno precedente all'ente nazionale.

2. Le sezioni regionali sono riconosciute come organizzate sul territorio e quindi con diritto al voto se raggiungono almeno un'azienda associata. Le regioni e le province autonome senza aziende associate partecipano ai lavori come osservatori senza diritto di voto.

3. Le sezioni regionali e delle province autonome che rispettano le condizioni di cui all'art. 7 comma 2 partecipano al voto con un quoziente determinato dai seguenti punteggi:

- a) 1 punto fisso ogni regione o provincia autonoma associata;
- b) 1 ulteriore punto per ogni dieci aziende associate, fino ad un massimo di cinque punti;

4. Partecipa all'assemblea nazionale con voto consultivo il presidente del collegio dei revisori dei conti.

5. L'assemblea nazionale viene convocata dal presidente o dalla maggioranza della giunta esecutiva almeno dieci giorni prima della scadenza del quadriennio stabilito dall'art. 11 per il rinnovo delle cariche sociali.

6. L'assemblea nazionale può essere convocata in via straordinaria per il rinnovo delle cariche se lo richiede la maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio nazionale.

7. In caso di necessità e solo per giustificati motivi, l'assemblea può essere convocata non oltre sessanta giorni dalla scadenza delle cariche sociali. In tal caso, il consiglio nazionale resta in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e per atti urgenti e indifferibili fino al rinnovo. L'assemblea nazionale, regolarmente convocata, è presieduta dal presidente ed è



validamente costituita se, in prima convocazione, è presente la maggioranza capitaria dei suoi componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

8. Il presidente in carica, constatata la sua regolarità, presiede l'assemblea nazionale: verifica che il diritto di voto sia esercitato esclusivamente dai rappresentanti e con le modalità di cui agli art. 7 comma 2 e 3 dello Statuto; dà corso, separatamente, alla elezione del presidente, di quattro vice presidenti, tutti scelti tra i soci di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell' art. 4 dello Statuto; sottoscrive il verbale redatto, coordinato e verbalizzato a cura del segretario nominato dall'assemblea stessa.

9. Essa ha il compito:

- a) di eleggere con scrutinio separato il presidente nazionale e quattro vicepresidenti nazionali di cui un vicario tutti scelti tra i presidenti regionali o delle province autonome e/o loro delegati;
- b) di nominare i tre membri del collegio dei probiviri;
- c) di nominare i tre membri del collegio nazionale dei revisori dei conti di sua competenza.

Art. 8 - Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale -che può assolvere anche alla funzione di assemblea nazionale dei rappresentanti regionali e delle province autonome - cura il perseguimento dei fini statutari, stabilisce le direttive generali e vigila sull'attività di settori specifici dell'Ente e delibera su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige, approva e modifica lo Statuto e il Regolamento dell'Ente.

2. E' composto:

- a) dal presidente nazionale che lo presiede;
- b) da quattro vice presidenti nazionali di cui uno vicario;
- c) dai presidenti o loro delegati delle sezioni regionali e delle province autonome dell'Ente;

3. Le votazioni saranno prese a maggioranza, con ponderazione del voto come prevista all'art. 7, comma 3, dello Statuto.

4. I presidenti delle sezioni regionali possono delegare - a tutti gli effetti - un loro consigliere regionale dell'Ente a partecipare in loro sostituzione alle sedute del consiglio nazionale: la delega deve essere scritta.

5. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) ed ogni volta che lo ritenga necessario il presidente nazionale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Esso ha il compito:

- a) di deliberare annualmente il bilancio preventivo nazionale dell'Ente entro il 30 novembre dell'anno precedente;
- b) di deliberare annualmente il bilancio consuntivo e la relazione morale-finanziaria dell'Ente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a cui si riferiscono i medesimi;



- c) di deliberare sugli accordi, contratti e convenzioni promossi dall'Ente a livello nazionale;
- d) di deliberare sugli atti che implicino mutamenti patrimoniali, sulle spese che impegnino per più di un quadriennio, sui regolamenti e gli organici del personale, sui regolamenti per l'esazione dei contributi, ed in genere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) di formulare e modificare lo Statuto e il regolamento interno dell'Ente, sentiti i consigli regionali e delle province autonome; di deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- f) di adempiere a tutte le altre incombenze attribuite da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità;
- g) il consiglio nazionale ha facoltà di ammettere alle sue riunioni, con voto consultivo, un rappresentante di ogni altro ente o associazione con il quale siano intervenuti particolari accordi operativi o di collaborazione, a condizione che negli organismi direttivi dei medesimi partecipi - in rapporto di reciprocità - un rappresentante di questo Ente;
- h) di determinare il contributo nazionale EPS a carico degli associati di cui alla lettera a) e b) del punto 1 dell'art. 4 dello Statuto, che deve essere unico in tutta Italia per tutte le aziende venatorie. Determina anche il contributo per le tessere assicurative di cui alla lettera c) del punto 1 dell'art. 4 dello Statuto;
- i) di convocare l'assemblea ove lo ritenga necessario.

7. Il consiglio nazionale è valido se in prima convocazione è presente la maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Lo stesso delibera a maggioranza dei presenti. Hanno diritto di voto in seno al consiglio nazionale i presidenti o loro delegati delle Regioni e delle Province Autonome che alla data del 15. Maggio e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, in quanto antecedente, risultano in regola con i versamenti relativi all'anno precedente in favore dell'EPS nazionale e conformemente con quanto stabilito all'art. 7 comma 2. I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività di cui al punto 3 dell'art. 7. Il voto ponderato si esercita esclusivamente in sede di Assemblea e Consiglio Nazionale e non in Giunta Esecutiva, dove si vota con peso capitaro.

Art. 9 - Presidente

1. Il presidente nazionale rappresenta legalmente l'Ente e la sua linea politica come definita dallo statuto; vigila e cura affinché siano eseguite le deliberazioni assunte dal consiglio nazionale.
2. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. I provvedimenti così adottati dovranno essere sottoposti alla ratifica dei predetti organi, secondo le rispettive competenze, nella prima riunione utile. Il presidente in caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario e poi dal Vice Presidente più anziano.
3. Il presidente Nazionale può essere rieleto.

Art. 10 - Giunta esecutiva nazionale



1. La giunta esecutiva nazionale è composta dal presidente e dai quattro vice presidenti nazionali. È presieduta dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente vicario e poi dal vice presidente più anziano
2. Essa si riunisce su iniziativa del presidente o di almeno due dei vice presidenti, ed è valida con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e si esprime a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione e su quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

Art. 11 - Durata delle cariche sociali

Il presidente, i componenti del consiglio nazionale e della giunta esecutiva, dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri durano in carica quattro anni e decadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto anno e/o con il rinnovo degli organi sociali. L'assenza ingiustificata degli stessi per due sedute consecutive dall'organo di appartenenza, può comportare l'adozione, da parte del consiglio nazionale, di una delibera di decadenza dalla carica e contestuale sostituzione tramite surroga. L'assenza viene considerata ingiustificata a giudizio insindacabile del consiglio o della giunta, salvo il ricorso entro 30 gg al collegio dei probiviri.

Art. 12 - Volontarietà delle cariche sociali

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto, ad eccezione di quella del direttore dell'Ente e dei segretari regionali, sono a titolo volontario e non retribuite.
2. Ai componenti del consiglio nazionale e della giunta nazionale viene concesso un rimborso delle spese per lo svolgimento degli incarichi e/o per la partecipazione alle riunioni nazionali; tale rimborso è a carico della sede nazionale.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria a livello nazionale e regionale è sottoposta al controllo del collegio di revisori dei conti di cui all'art. 6, lettera f. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri. Esso agisce con i poteri e le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. I revisori dei conti nazionali vengono nominati come segue:

- I. uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- II. uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- III. tre dal consiglio nazionale.

2. Gli stessi nominano tra di loro un presidente, scelto tra quelli nominati dal consiglio nazionale EPS.

3. In accordo con quanto prescritto dall'art. 7, punto 3, il presidente del collegio dei revisori dei conti interviene alle riunioni dell'assemblea e del consiglio nazionale con voto consultivo.

La gestione finanziaria a livello regionale è sottoposta al controllo del collegio di revisori dei conti, composto da tre membri nominati dall'assemblea regionale, gli stessi nominano tra di loro un presidente: i revisori dei conti intervengono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio regionale con voto consultivo.



I revisori dei conti sia nazionali che regionali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza per qualsiasi causa vengono cooptati i sostituti da parte dei rispettivi consigli nazionali e regionali e durano in carica per il residuo del mandato originario dei quattro anni.

Il collegio dei revisori dei conti decade con il rinnovo anche se anticipato del consiglio nazionale.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

1. È composto da tre membri che vengono eletti ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Il Collegio elegge nel proprio ambito nella prima riunione il presidente.
2. Il collegio dei probiviri dura in carica per quattro anni, e decade con il rinnovo anche se anticipato del consiglio nazionale.
3. È competente in via esclusiva, inappellabile e definitiva su tutte le controversie che dovessero sorgere tra la direzione nazionale dell'ente, le direzioni regionali e provinciali e i settori nazionali in tutte le materie attinenti il rapporto tra gli organi nazionali, regionali e provinciali e in generale alla esecuzione e/o interpretazione del presente statuto e del regolamento.
4. È altresì competente in via esclusiva a decidere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i membri degli organi nazionali e regionali in esecuzione dei rispettivi mandati.
5. Delibera a maggioranza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal regolamento e secondo equità.

Il ricorso al collegio dei probiviri viene promosso dall'interessato entro 30 gg dalla conoscenza del fatto. Le parti in controversia potranno produrre deduzioni e controdeduzioni.

Il collegio dei probiviri, instaurato il contraddittorio tra le parti e, sentite le stesse, delibera entro novanta giorni dalla data del ricorso.

Art. 15 - Direttore dell'Ente

1. Il consiglio nazionale può nominare un direttore nazionale.
2. Il direttore dell'Ente è nominato dal consiglio nazionale fra i suoi membri, ovvero tra soggetti esterni all'associazione che abbiano maturato esperienza nei settori d'interesse dell'associazione.
3. Il direttore è responsabile della gestione della segreteria associativa nazionale e dell'eventuale personale. Egli esercita le competenze affidategli o delegategli dal presidente e/o dalla giunta esecutiva nazionale.
4. All'atto della nomina il consiglio provvede a stabilire:
 - a) la durata dell'incarico;
 - b) la retribuzione;
 - c) le deleghe specifiche allo stesso attribuite.



5. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta esprimendo, in caso di votazione, voto consultivo; partecipa, inoltre, alle riunioni del collegio dei revisori dei conti e dei probiviri con le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il direttore intrattiene rapporti con il mondo politico solo laddove, per ragioni di carattere tecnico, non possa farvi fronte il presidente o i vicepresidenti dell'associazione e venga dagli stessi delegato.

Art. 16 - Periodico d'informazione

La testata di comunicazione ufficiale dell'Ente nazionale è il periodico RISERVA DI CACCIA – testata storica dell'ente Produttori Selvaggina-. Può essere utilizzato anche altro mezzo informativo qualora se ne ravvisi la necessità e opportunità.

ORGANIZZAZIONE REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 17 - Sezioni

La gestione dell'attività dell'Ente avviene a livello regionale e presso le province autonome.

Art. 18 - Organi

Sono organi della sezione regionale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio regionale;
- c) il presidente regionale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi previsti alle lettere b), c) e d) durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 19 - Assemblea regionale

1. L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario il presidente o con maggioranza qualificata il consiglio regionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli iscritti o dal collegio dei revisori dei conti

2. La convocazione è disposta dal presidente mediante avvisi scritti o a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni.

3. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La riunione dell'assemblea, in prima convocazione, è valida quando è presente la maggioranza degli aventi diritto; in



seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli stessi. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora di tempo.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente regionale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. All'assemblea hanno diritto di partecipare al voto gli Associati Concessionari di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) e b) o loro delegati che alla data del 30 aprile e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, in quanto antecedente, siano in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno precedente. Gli altri associati partecipano all'assemblea con voto consultivo.

5. Ogni associato concessionario ha diritto a farsi rappresentare da un altro mediante delega scritta. E' ammessa la rappresentanza per delega per un massimo di due associati concessionari.

Art. 20 - Funzioni dell'assemblea regionale

L'assemblea svolge i seguenti compiti:

- a) nomina il consiglio regionale, con l'avvertenza che ogni provincia compresa nella regione deve essere rappresentata da un concessionario di azienda faunistico venatoria o agrituristico-venatoria, o suo delegato salvo non sussistano aziende venatorie nella rispettiva provincia. Qualora nell'ambito della provincia stessa sussista almeno un iscritto all'Ente e non sia stata costituita la relativa sezione provinciale o interprovinciale, tale rappresentante assume anche la funzione di delegato della rispettiva provincia;
- b) i componenti del consiglio regionale sono in numero almeno pari alle provincie o sezioni interprovinciali presenti. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio regionale al suo interno e scelti tra i soci di cui al punto 1 lettera a) dell'art. 4, salvo il caso in cui tale classe non sia presente tra gli altri associati.
- c) nomina un Revisore dei Conti o un Collegio di revisori dei Conti;
- d) delibera sul programma regionale dell'Ente;
- e) delibera entro la data del 30. Aprile di ogni anno sulla relazione morale-finanziaria e sul conto consuntivo,
- f) esprime il parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente e dal consiglio dell'Ente;

Art. 21 - Il consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto:
2. dai rappresentanti Provinciali o loro delegati, nominati dalle assemblee provinciali in base al numero delle aziende venatorie associate, scelti tra gli associati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
3. da un componente nominato fra gli associati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4;
4. da un rappresentante nominato fra gli associati/tesserati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4.



5. Il consiglio regionale provvede a:
 - a) deliberare sul programma regionale dell'Ente;
 - b) deliberare, entro il 30 marzo di ogni anno, sul conto consuntivo e sulla relazione morale-finanziaria; il conto consuntivo e la relazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.
 - c) deliberare -non oltre il 30 ottobre - il bilancio preventivo e la misura dei versamenti dovuti dagli associati per l'anno successivo;
 - d) trasmette entro il termine perentorio del 15 maggio alla sede Nazionale le quote di sua competenza relative all'anno precedente;
 - e) nomina il presidente ed il vicepresidente;
 - g) esprimere il parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente e da uno o più consiglieri dell'Ente;
 - h) adempiere a tutte le altre incombenze attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità regionali pubbliche;
 - i) curare l'incasso delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari dovuti dagli associati e la corresponsione del contributo annuale alla direzione nazionale, secondo i deliberati del consiglio nazionale;
 - j) decidere sulle domande di ammissione e sulle eventuali espulsioni degli associati;
 - k) amministrare i fondi di competenza della sezione regionale con criteri di autonoma responsabilità amministrativa;
 - l) inviare annualmente alla sede nazionale il bilancio preventivo e consuntivo entro 15 gg dalla sua approvazione oltre all'elenco degli iscritti, comprensivo dei dati relativi ai concessionari nonché agli ettari di estensione di ogni azienda venatoria o di altro istituto, oltre all'elenco delle guardie giurate volontarie EPS;
 - m) inviare entro 30 gg i verbali relativi alle assemblee di rinnovo degli organi sociali;
 - n) predisporre i contratti collettivi di lavoro per i guardiacaccia fissi alle dipendenze degli associati;
 - o) deliberare su tutto quanto interessa l'attività della sezione, nell'ambito della Regione di competenza, su quanto sottoposto dal presidente regionale al suo esame, nonché su ricorsi presentati in dissenso alle decisioni assunte dalla sezione provinciale.
3. Il presidente è autorizzato a nominare i rappresentanti dell'Ente negli organismi regionali e provinciali pubblici e negli altri organismi pubblici e associativi a qualunque livello.
4. In caso di persistente irregolare funzionamento del consiglio regionale, il consiglio nazionale, dopo richiamo scritto, può disporre per il suo scioglimento e procedere alla nomina di un commissario con compiti di amministrazione straordinaria per un periodo non superiore a sei mesi rinnovabili: entro tale periodo il commissario convoca l'assemblea regionale per la nomina del nuovo consiglio regionale. Avverso al commissariamento è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 30 gg al collegio dei probiviri nazionale che delibera in maniera definitiva ed inappellabile.



5. Il consiglio regionale ha facoltà di ammettere alle sue riunioni, con voto consultivo, un rappresentante di ogni altro ente o associazione con il quale siano intervenuti particolari accordi operativi o di collaborazione, a condizione che negli organismi direttivi dei medesimi partecipi – in rapporto di reciprocità - un rappresentante di questo Ente.
6. Il presidente regionale gestisce l'ordinaria amministrazione e quanto il consiglio regionale gli delega.
7. In caso di urgenza il Presidente regionale può assumere deliberazioni con i poteri del consiglio regionale: tali delibere debbono essere sottoposte alla ratifica del consiglio regionale nella sua prima seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente regionale provvede a comunicare al consiglio nazionale i nominativi di coloro che ricoprono incarichi a livello periferico per conto dell'Ente.

Art. 22 – Il segretario regionale

1. Il Consiglio regionale può nominare un segretario regionale.
2. Il segretario regionale è nominato dal consiglio regionale fra i suoi membri, ovvero tra soggetti esterni all'associazione che abbiano maturato esperienza nei settori d'interesse dell'associazione.
3. Il segretario è responsabile della gestione della segreteria associativa e dell'eventuale personale. Egli esercita le competenze affidategli o delegategli dal presidente e/o consiglio regionale.
4. All'atto della nomina il consiglio provvede a stabilire:
 - a. la durata dell'incarico;
 - b. la retribuzione o rimborso spese;
 - c. le deleghe allo stesso attribuite;
5. Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio e dell'assemblea esprimendo in caso di votazione, voto consultivo qualora sia persona esterna al consiglio stesso, partecipa inoltre alle riunioni del collegio dei revisori dei conti con le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il segretario intrattiene rapporti con il mondo politico laddove per ragioni di carattere tecnico o di necessità operativa non possa farvi fronte il presidente o i vicepresidenti dell'associazione e/o venga dagli stessi delegato.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Art. 23 - Sezioni provinciali

1. Presso ogni provincia può essere istituita un'apposita sezione dell'Ente, che svolge compiti integrativi e periferici per conto della sezione regionale, sulla base della regolamentazione emanata dal consiglio regionale, sentito il consiglio nazionale. Nelle more di costituzione della sezione provinciale, l'Ente è rappresentato dal delegato di cui all'art. 20 nominato e revocato dal presidente regionale.



2. Il consiglio provinciale è nominato dalle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 e può essere integrato con un rappresentante dei soci di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.4 Il consiglio provinciale provvede alla nomina del presidente provinciale e dei delegati spettanti in consiglio regionale

3. In caso di persistente irregolare funzionamento della sezione provinciale, il consiglio regionale, dopo richiamo scritto, può disporre per il suo scioglimento e procedere alla nomina di un commissario con compiti di amministrazione straordinaria per un periodo non superiore a sei mesi rinnovabili: entra tale periodo il commissario convoca l'assemblea provinciale per la nomina del nuovo consiglio provinciale.

GRUPPI DI INTERESSE E SETTORI ECOLOGICI VIGILANZA VENATORIA/AMBIENTALE

Art. 24

1. Allo scopo di specializzare l'azione associativa riguardante alcuni settori faunistico-venatori, gli associati possono costituire specifici gruppi con un loro particolare regolamento e programma operativo, da approvarsi dal consiglio regionale, sentito il consiglio nazionale.

I gruppi possono essere istituiti a livello regionale o provinciale. I gruppi maggiormente importanti sono: gli allevamenti e produttori di selvaggina, le zone di addestramento cani, la pesca nelle acque interne, la vigilanza venatoria, ittica, ambientale ed ecologica, zoofila e micologica, nonché la Protezione Civile e la prevenzione degli incendi.

2. Il consiglio nazionale ed i consigli regionali possono istituire appositi settori ecologici con compiti di studiare e di portare a conoscenza delle pubbliche autorità, delle associazioni agricole, di quelle venatorie e dell'opinione pubblica le tematiche relative al wildlife management, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti, alla protezione della fauna e al prelievo razionale della selvaggina anche al fine di realizzare, in collaborazione con altre associazioni, una corretta coscienza ecologica. I settori sono presieduti dai presidenti o dai vice presidenti nazionali, regionali e provinciali a seconda della territorialità.

I settori possono organizzare, in coordinamento fra loro ed anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, convegni e dibattiti, diffondendone i risultati attraverso i canali di informazione e con iniziative editoriali.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, sia a titolo oneroso che gratuito, vengano in proprietà dell'Ente e che risultino dall'inventario e dai bilanci;



- b) dalle somme accantonate, fino a quando non siano erogate.

Art. 26 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dalle quote provenienti dai versamenti degli iscritti, secondo i deliberati del consiglio nazionale;
- b) da eventuali contributi dello Stato e da Enti pubblici;
- c) da eventuali utili da partecipazioni societarie;
- d) da somme ad esso pervenute da eventuali atti di liberalità o da qualsiasi altro titolo (vendite pubblicazioni, ritenute, ecc.).

Art. 27 - Regolamento del personale

Con regolamento da approvarsi dal consiglio nazionale e regionale, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza del personale dell'Ente, occorrente per il servizio di segreteria.

Art. 28 - Norme transitorie

Le norme di cui all'art. 7, 8, 17 e 18, relative alle elezioni e composizione degli organi statutari e del voto ponderato così come modificato entrano in vigore al momento del primo rinnovo degli organi stessi. Alla data della prevista abolizione delle province a statuto ordinario, i consigli regionali EPS individuano zone omogenee che sostituiranno in tutto le prerogative provinciali previste dallo Statuto EPS. Gli organi nazionali previsti dal presente Statuto saranno eletti in sede della prima assemblea nazionale, susseguente all'approvazione dello Statuto da parte del Ministero, con contestuale decadenza dalle cariche dell'attuale consiglio nazionale, della giunta esecutiva, del presidente e del vicepresidente nazionale. Gli organi regionali restano in carica fino alla fine della loro naturale durata.

Art. 29 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si provvede a norma del regolamento e delle leggi vigenti.

Foto: Martin Ganner.

Foto: FRANCESCO GERBO - NOTAIO. LOGO DEL SIGILLO. Allegato "B" all'atto rep.n. 60.442, racc.n. 9.233



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE NAZIONALE